



N. 1 del registro deliberazioni 2015

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 26 gennaio 2015

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. GIUDIZIO OLIVIERI CARMELA FILOMENA ED ALTRI C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1880/14-LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO- PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** addì **VENTISEi** del mese di Gennaio alle ore **13,00** presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia Claudio Ricci, Protocollo generale n. 2756 del 20/1/2015 ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.- D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 nonché della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. – si è riunito il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Dott. Claudio RICCI

e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 1) ACETO | Gianluca | 6) MATERA | Domenico |
| 2) CATAUDO | Claudio | 7) MOLINARO | Giuseppe |
| 3) DAMIANO | Francesco | 8) PALMIERI | Annachiara |
| 4) DE MINICO | Luigi | 9) PICUCCI | Oberdan |
| 5) LOMBARDI | Renato | 10) RUGGIERO | Giuseppe A. |

Presiede il Presidente della Provincia Dott. Claudio Ricci

Partecipa il Segretario Generale *Dr. Franco Nardone*

Effettuato l'appello dal Segretario Generale, risultano presenti n. 8 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: De Minico, Matera e Palmieri.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

La seduta ha inizio alle ore 13,20.

Il Presidente della Provincia introduce i lavori con la comunicazione che domani, 27 gennaio, presso la Biblioteca Provinciale "Antonio Mellusi" di Benevento si terrà, in occasione della "Giornata della Memoria" in ricordo delle Vittime della Shoah, la giornata conclusiva della Mostra "I Giornali della Memoria", dedicata ad alcune Testate giornalistiche italiane che si occuparono delle leggi razziali del 1938. Pertanto invita tutti i Consiglieri Provinciali ad intervenire.

Poi, il Presidente della Provincia propone la trattazione unica, sebbene l'approvazione debba avvenire con distinte votazioni, dei primi due punti iscritti all'Ordine del Giorno inerenti due riconoscimenti di debiti fuori Bilancio, in quanto trattasi di argomenti simili.

Si dà atto che alle ore 13,29 entra in Aula il Consigliere Matera, per cui i presenti risultano essere n. 9.

Il Consiglio concorda con il Presidente, pertanto, viene data la parola al Consigliere Ruggiero il quale relaziona sui due argomenti posti ai primi due punti dell'Ordine del Giorno. Per entrambi i casi trattasi di riconoscimento di spese "legittime": la prima concerne danni causati dalla viabilità provinciale; mentre nel secondo caso trattasi del riconoscimento di una parcella di un avvocato che ha difeso l'Ente in modo positivo

Si apre il dibattito, nel corso del quale interviene più volte il Presidente della Provincia Ricci.

Il Presidente, dopo aver accertato che non vi sono contestazioni, passa la parola al Dirigente del Settore Avvocatura, Organizzazione del Personale e Politiche del Lavoro, avvocato Catalano, presente in Aula, il quale fornisce chiarimenti e delucidazioni in ordine agli argomenti oggetto di discussione. Il Dirigente precisa, in particolare per quanto concerne il secondo punto, che il Decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, è da intendersi come titolo esecutivo salvo rivalsa.

Il Consigliere Cataudo fa rilevare che all'Ordine del giorno non è stata prevista la Approvazione dei Verbali della seduta precedente e chiede spiegazioni in merito.

Il Segretario Generale esclude che vi siano stati motivi particolari che abbiano determinato la mancanza del suddetto punto e dichiara la propria disponibilità ad inserirlo all'Ordine del giorno dei lavori della prossima seduta.

Prosegue poi il Consigliere Cataudo, il quale manifesta qualche perplessità in ordine alla procedura di affidamento dell'incarico legale e conclude preannunciando che il proprio voto non sarà a favore.

Si dà atto che alle ore 13,39 entra in Aula il Consigliere Annachiara Palmieri, per cui i presenti risultano essere n. 10.

Dopo ulteriori precisazioni effettuate dall'avvocato Catalano, interviene il Consigliere Matera, il quale ritiene non esservi stata adeguata attività finalizzata ad una transazione ed auspica, per il futuro, di non addivenire a controversie giudiziarie che comportino aggravii di spese per l'Ente, cercando ogni mezzo per conseguire il componimento della lite.

Il Presidente della Provincia, concordando con il Consigliere Matera, prende in considerazione la stesura di un Regolamento che possa garantire l'Ente nel modo più forte possibile.

Il Presidente pone in votazione la proposta ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. GIUDIZIO OLIVIERI CARMELA FILOMENA ED ALTRI C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 1880/14-LIQUIDAZIONE SORTA CAPITALE, INTERESSI LEGALI E SPESE DI GIUDIZIO-PROVVEDIMENTI".

Eseguita la votazione si ha il seguente risultato:

-Presenti: n. 10

-Voti favorevoli: 7

-Astenuiti: 3 (Cataudo, Matera e Picucci)

Il Consiglio Provinciale

Vista la proposta allegata alla presente sotto la lettera A, munita dei Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del Parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (Verbale n. 3 del 22 gennaio 2015);

DELIBERA

- 1) Di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al Titolo esecutivo sopra descritto, per complessivi Euro 32.313,39 quali debiti fuori Bilancio ai sensi della lett. a) dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come riportato nel prospetto riepilogativo di cui alla proposta allegata;
- 2) di far gravare la somma complessiva di Euro 32.313,39 nel seguente modo: Euro 27.498,30 sul capitolo 7571 del Bilancio 2015 ed Euro 4.815,09 sul Capitolo 3702/1 del Bilancio 2015;
- 3) di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e il Dirigente del Settore Infrastrutture per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza.

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B).



All. A.

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio -Giudizio - Olivieri Carmela Filomena e altri c/Provincia di Benevento - Sentenza Tribunale di Benevento n. 1880/14 - liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio -PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 1
DELL'ORDINE DEL GIORNO

prot. 2756 del
20.01.2015

APPROVATA CON DELIBERA N. 1 del 26-1-2015

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di E. 32.343,38

Cap. 7571 (105.02.06)

Progr. n. 205/24

cap. 3102/1 (105.03.03)
PROGR. 106/15

Esercizio finanziario 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E CONTABILE
Il Dirigente del Settore
Gestione Economico Finanziaria

Avv. Vincenzo Catalano



REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200 _

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso: che in data 23/02/05 veniva notificato a questa Amministrazione atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento promosso da Olivieri Carmela Filomena e altri quale comproprietari di terreno sito nel Comune di Castelfranco in M. (BN) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in esito alla mancata manutenzione della confinante strada provinciale; in tale giudizio la convenuta amministrazione si costituiva nei termini eccependo l'inammissibilità della domanda per insussistenza di responsabilità a carico dell'Ente; la causa veniva istruita regolarmente con deposito di memorie ed escussione teste e con sentenza n. 1880/14 il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda attorea condannando la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 15.280,56 in favore degli attori Scinto Lucio e Olivieri Carmela Filomena e € 2.772,50 in favore di Riccio Michele e Cilenti Teresa Maria oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come quantificati e spese di giudizio e rimborso ctu di condanna.

Tale sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 17/9/014.

Le somme dovute sono pari ad € 25.662,69 per sorta capitale, interessi e rivalutazione, oltre spese di giudizio quantificate in € 4.815,09 comprensivi di IVA e CPA, e rimborso ctu per € 1.835,61;

Rilevato che la predetta sentenza è titolo esecutivo ex art. 474 cpc e come tale costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, dato atto che è in scadenza il termine dilatorio di cui all'art.14 comma 1 D.L. 669/96 e successive modifiche e integrazioni, propone il riconoscimento delle somme dovute, e come infra analiticamente specificate, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000; ad evitare azione esecutiva, salvo recupero all'esito del pendente giudizio di opposizione nel merito;

Tali somme sono dovute così come di seguito specificate;

-in favore di Scinto Lucio e Olivieri Carmela Filomena la somma di € 21.721,54 a titolo di sorta capitale, interessi legali maturati e rivalutazione;

-in favore di Riccio Michele e Cilenti Teresa Maria a somma di € 3.941,15 a titolo di sorta capitale, interessi legali maturati e rivalutazione;

-in favore dell'avv. Antonio Pio Morcone la somma di € 4.815,09 a titolo di spese legali di condanna comprensiva di IVA e CPA in virtù di nota del 14/10/014, oltre € 1.835,61 per rimborso spese di ctu;

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 32.313,39

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 32.313,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

-di far gravare la somma complessiva di € 32.313,39 nel seguente modo:

€ 27.498,30 sul Cap. 7571 bilancio 2015 ed € 4.815,09 sul cap. 3702/1 bilancio 2015;

-di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Infrastrutture per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;


Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

Visto il parere dei Revisori dei Conti n. 3 del 22.01.2015

DELIBERA

1. *di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 32.313,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;*
2. *di far gravare la somma complessiva di € 32.313,39 nel seguente modo:
€ 27.498,30 sul Cap. 7571 bilancio 2015 ed € 4.815,09 sul cap. 3702/1 bilancio 2015;*
3. *di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Infrastrutture per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza;*
4. *dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo della sentenza in premessa richiamata.*

*Il Dirigente del Settore Avvocatura
e Settore Infrastrutture
Dott. ...*



Provincia di Benevento

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Provincia di Benevento
A00: Gestione Econo...

Registro: Protocollo in Uscita
Nr. Prot: 0003152 Data: 22/01/2015
Oggetto: VERBALE DEL COLLEG...
Dest: Presidente

Al Sig. Presidente della Provincia
Al Segretario Generale
A tutti i Dirigenti

Loro sedi

Si trasmette in allegato alla presente copia del verbale n. 03 del 22 Gennaio 2015, e la presa d'atto sulla diversa imputazione del capitolo dispesa per il riconoscimento di debiti fuori bilancio vertenza Avv. Romano Francesco e vertenza Olivieri Carmela Filomena.

Benevento li 22 Gennaio 2015

VISTO:
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Presidente
(Dott. *Luciano Montola*)



Provincia di Benevento Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di gennaio presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Luciano MOTTOLA, (Presidente del Collegio);
- Dr. Alfonso DONADEO (Componente del Collegio);
- Rag. Antonio DE MARCO (Componente del Collegio).

Nella odierna seduta il Collegio, prende atto che, relativamente al parere reso sul riconoscimento debiti fuori bilancio del Giudizio Olivieri Carmela Filomena e, il capitolo di imputazione non è il cap. 3833, bensì il cap. 7571 (1.05.01.06) bilancio 2015 per € 27.498,30 e sul cap. 3702/1 bilancio 2015 per € 4.815,09; mentre per il riconoscimento del debito fuori bilancio del Giudizio avv. Romano Francesco il cap. di imputazione è il 3702/1 (1.01.09.03 bilancio 2015).

Tale presa d'atto è conseguenza della riformulazione delle suindicate proposte di deliberazione del consiglio provinciale consegnate allo scrivente collegio in data odierna.

La seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Luciano Mottola
Alfonso Donadeo
Antonio De Marco



Provincia di Benevento
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale della riunione n. 03 del 22/01/2015

Il collegio dei Revisori, nelle persone dei Signori: Dr. Luciano Mottola (Presidente del Collegio), Dott. Alfonso Donadeo (Componente del collegio) Rag. Antonio De Marco (Componente del Collegio), si è riunito nei locali dell'Amministrazione Provinciale in Benevento.

Nel corso della riunione il collegio procede alla riformulazione del parere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i giudizi dell'avv. Romano Francesco e Olivieri Carmela Filomena ed altri prendendo atto della diversa imputazione del capitolo di spesa.

Al termine della riunione viene redatta apposito verbale, di cui una copia, unitamente al presente verbale, viene consegnata al responsabile del settore gestione economica.

Benevento, lì 22 gennaio 2015

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luciano Mottola

Dott. Alfonso Donadeo

Rag. Antonio De Marco



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio -Giudizio - Olivieri Carmela Filomena e altri c/Provincia di Benevento - Sentenza Tribunale di Benevento n. 1880/14 - liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio -PROVVEDIMENTI

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. _____
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. _____ del _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di L. _____

Cap. Cont. 1.01.09.08 (es. 3833)

Progr. n. 25/15 em. cl. 15

Esercizio finanziario 2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO
Il Dirigente del Settore

Gestione Economica Finanziaria
Avv. Vincenzo Catalano



REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200_

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

Premesso: che in data 23/02/05 veniva notificato a questa Amministrazione atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento promosso da Olivieri Carmela Filomena e altri quale comproprietari di terreno sito nel Comune di Castelfranco in M. (BN) per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in esito alla mancata manutenzione della confinante strada provinciale; in tale giudizio la convenuta amministrazione si costituiva nei termini eccependo l'inammissibilità della domanda per insussistenza di responsabilità a carico dell'Ente; la causa veniva istruita regolarmente con deposito di memorie ed escussione teste e con sentenza n. 1880/14 il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda attorea condannando la Provincia di Benevento al pagamento della somma di € 15.280,56 in favore degli attori Scinto Lucio e Olivieri Carmela Filomena e € 2.772,50 in favore di Riccio Michele e Cilenti Teresa Maria oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come quantificati e spese di giudizio e rimborso ctu di condanna.

Tale sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 17/9/014.

Le somme dovute sono pari ad € 25.662,69 per sorta capitale, interessi e rivalutazione, oltre spese di giudizio quantificate in € 4.815,09 comprensivi di IVA e CPA, e rimborso ctu per € 1.835,61;

Rilevato che la predetta sentenza è titolo esecutivo ex art. 474 cpc e come tale costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno dell'Ente convenuto, dato atto che è in scadenza il termine dilatorio di cui all'art.14 comma 1 D.L. 669/96 e successive modifiche e integrazioni, propone il riconoscimento delle somme dovute, e come infra analiticamente specificate, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.L.vo 267/2000; ad evitare azione esecutiva, salvo recupero all'esito del pendente giudizio di opposizione nel merito;

Tali somme sono dovute così come di seguito specificate;

-in favore di Scinto Lucio e Olivieri Carmela Filomena la somma di € 21.721,54 a titolo di sorta capitale, interessi legali maturati e rivalutazione;

-in favore di Riccio Michele e Cilenti Teresa Maria a somma di € 3.941,15 a titolo di sorta capitale, interessi legali maturati e rivalutazione;

-in favore dell'avv. Antonio Pio Morcone la somma di € 4.815,09 a titolo di spese legali di condanna comprensiva di IVA e CPA in virtù di nota del 14/10/014, oltre € 1.835,61 per rimborso spese di ctu;

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 32.313,39

Per tutto quanto sopra esposto si propone:

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 32.313,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;

-di far gravare la somma complessiva di € 32.313,39 sul Cap. 3833 bilancio 2015


-di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Infrastrutture per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza;

Ritenuto doversi procedere all'approvazione della sopra riportata proposta

Visto il parere dei Revisori dei Conti n. 2 del 15/1/2015

DELIBERA

1. di procedere al riconoscimento degli importi afferenti al titolo esecutivo sopradescritto, per complessivi € 32.313,39 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000, come riportato nel prospetto riepilogativo in premessa;
2. di far gravare la somma complessiva di € 32.313,39 sul Cap. 3833 bilancio 2015
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Avvocatura e Settore Infrastrutture per i conseguenziali provvedimenti di rispettiva competenza;
4. dare alla presente immediata esecutività attesa l'urgenza dovuta alla valenza di titolo esecutivo della sentenza in premessa richiamata.



Provincia di Benevento
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale della riunione n. 02 del 15/01/2015

Il collegio dei Revisori, nelle persone dei Signori: Dr. Luciano Mottola (Presidente del Collegio), Dott. Alfonso Donadeo (Componente del collegio) Rag. Antonio De Marco (Componente del Collegio), si è riunito nei locali dell'Amministrazione Provinciale in Benevento.

Nel corso della riunione il collegio procede al rilascio del parere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per i giudizi dell'avv. Romano Francesco e Olivieri Carmela Filomena ed altri.

Al termine della riunione viene redatta apposito verbale, di cui una copia, unitamente al presente verbale, viene consegnata al responsabile del settore gestione economica.

Benevento, li 15 gennaio 2015

Il Collegio dei Revisori

Dott. Luciano Mottola

Dott. Alfonso Donadeo

Rag. Antonio De Marco



Provincia di Benevento Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di gennaio presso la sede dell'Amministrazione Provinciale Uffici Amministrativi alla Via Calandra di Benevento si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori:

- Dr. Luciano MOTTOLA, (Presidente del Collegio);
- Dr. Alfonso DONADEO (Componente del Collegio);
- Rag. Antonio DE MARCO (Componente del Collegio).

Nella odierna seduta il Collegio, procede con l'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio – Giudizio – Olivieri Carmela Filomena e altri c/ Provincia di Benevento – Tribunale di Benevento n. 1880/14 – liquidazione sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio – Provvedimenti .

A tal proposito il Collegio, in relazione alla regolarità tecnica e contabile:

- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnico amministrativo della proposta in oggetto reso dal Responsabile dell'Avvocatura Provinciale Avv. Vincenzo Catalano;
- Visto il parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta reso ai sensi del D.L. 174/012 conv. in legge n. 213/012 dal Dirigente del settore Gestione Economica e Finanziaria Avv. Vincenzo Catalano;
- Rilevato che il D.I. è titolo esecutivo che costituisce presupposto per l'esecuzione forzata in danno per l'Ente e che è in scadenza il termine dilatorio di cui all'art. 14 comma 1 D.L. 669/96;
- Ritenuto dover riconoscere quali debiti fuori bilancio la somma complessiva di Euro 32.313,39 , ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art. 194 del D.Lgsvo n. 267/2000;
- Di imputare la predetta somma al Cap. 3833 bilancio 2015;
- Tenuto conto che ai sensi del suindicato art. 194, è necessario procedere al riconoscimento degli importi afferenti le spese di cui sopra quali debiti fuori bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio per complessivi € 32.313,39 ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del D.Lg. vo n. 267/2000. Il Collegio raccomanda l'Ente Provincia di Benevento di trasmettere il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Corte dei Conti.

La seduta viene tolta, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

II COLLEGIO DEI REVISORI
Luciano Mottola

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
 Data Iniziale: 01/02/2005
 Data Finale: 30/11/2014

Capitale Iniziale: € 15.280,56

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
 Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2005

Scadenza Rivalutazione: Novembre 2014
 Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
				365	€ 390,04
01/02/2005	01/02/2006	€ 15.601,45	2,50%	365	€ 395,77
01/02/2006	01/02/2007	€ 15.830,66	2,50%	333	€ 371,52
01/02/2007	31/12/2007	€ 16.289,08	2,50%	32	€ 42,84
01/01/2008	01/02/2008	€ 16.289,08	3,00%	366	€ 497,37
01/02/2008	01/02/2009	€ 16.533,57	3,00%	333	€ 458,38
01/02/2009	31/12/2009	€ 16.747,49	3,00%	32	€ 14,68
01/01/2010	01/02/2010	€ 16.747,49	1,00%	333	€ 156,28
01/02/2010	31/12/2010	€ 17.129,51	1,00%	32	€ 22,53
01/01/2011	01/02/2011	€ 17.129,51	1,50%	333	€ 242,15
01/02/2011	31/12/2011	€ 17.694,89	1,50%	32	€ 38,78
01/01/2012	01/02/2012	€ 17.694,89	2,50%	366	€ 451,63
01/02/2012	01/02/2013	€ 18.015,78	2,50%	333	€ 412,65
01/02/2013	31/12/2013	€ 18.092,18	2,50%	32	€ 15,86
01/01/2014	01/02/2014	€ 18.092,18	1,00%	302	€ 149,44
01/02/2014	30/11/2014	€ 18.061,62	1,00%		

Indice alla Decorrenza: 124,3
 Indice alla Scadenza: 107
 Raccordo Indici: 1,373
 Coefficiente di Rivalutazione: 1,182
 Totale Rivalutazione: € 2.781,06
 Capitale Rivalutato: € 18.061,62
 Totale Colonna Giorni: 3589
 Totale Interessi: € 3.659,92
 Rivalutazione + Interessi: € 6.440,98
Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 21.721,54

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Data Iniziale: 01/02/2005

Data Finale: 30/11/2014

Capitale Iniziale: € 2.772,50

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2005

Scadenza Rivalutazione: Novembre 2014

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
01/02/2005	01/02/2006	€ 2.830,72	2,50%	365	€ 70,77
01/02/2006	01/02/2007	€ 2.872,31	2,50%	365	€ 71,81
01/02/2007	31/12/2007	€ 2.955,49	2,50%	333	€ 67,41
01/01/2008	01/02/2008	€ 2.955,49	3,00%	32	€ 7,77
01/02/2008	01/02/2009	€ 2.999,85	3,00%	366	€ 90,24
01/02/2009	31/12/2009	€ 3.038,66	3,00%	333	€ 83,17
01/01/2010	01/02/2010	€ 3.038,66	1,00%	32	€ 2,66
01/02/2010	31/12/2010	€ 3.107,97	1,00%	333	€ 28,35
01/01/2011	01/02/2011	€ 3.107,97	1,50%	32	€ 4,09
01/02/2011	31/12/2011	€ 3.210,56	1,50%	333	€ 43,94
01/01/2012	01/02/2012	€ 3.210,56	2,50%	32	€ 7,04
01/02/2012	01/02/2013	€ 3.268,78	2,50%	366	€ 81,94
01/02/2013	31/12/2013	€ 3.282,64	2,50%	333	€ 74,87
01/01/2014	01/02/2014	€ 3.282,64	1,00%	32	€ 2,88
01/02/2014	30/11/2014	€ 3.277,10	1,00%	302	€ 27,11

Indice alla Decorrenza: 124,3

Indice alla Scadenza: 107

Raccordo Indici: 1,373

Coefficiente di Rivalutazione: 1,182

Totale Rivalutazione: € 504,60

Capitale Rivalutato: € 3.277,10

Totale Colonna Giorni: 3589

Totale Interessi: € 664,05

Rivalutazione + Interessi: € 1.168,65

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 3.941,15

SENTENZA CIVILE N.

1880/14
COPIA



PROVINCIA DI BENEVENTO
17 SET 2014
A.W.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

SENT. 1880/14
R.G. 802/05
Cron. 6316/14
Reg. 2621/14
Oggetto: Risarcimento danni

sezione civile- in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante-, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 802 R.G.A.C.C. dell'anno 2005 riservata in decisione all'udienza del 3 febbraio 2014 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente

TRA

015364

Olivieri Carmela Filomena, Scinto Lucio, Riccio Michele e Cilenti Maria Teresa, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Pio Morcone e Debora Bonavita, giusta procura a margine dell'atto di citazione, presso i quali elettivamente domiciliano;

-attori-

E

Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano e dall'avv. Cosimo Volpe, giusta delibera della G.P. n. 217 e determina n. 206 dell'anno 2005, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

Conclusioni delle parti: All'udienza del 3 febbraio 2014 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio i coniugi Scinto-Olivieri assumevano di essere comproprietari di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato sito in Castelfranco in Miscano identificato in catasto al foglio 18 part. 363 e 370, confinante a monte con la strada provinciale Castelfranco-Montefalcone V.F..

Stampa illeggibile con data 17 SET 2014

Handwritten signature

I coniugi Riccio-Cilenti deducevano di essere comproprietari di due appezzamenti di terreno con annesso fabbricato sito in Castelfranco in Miscano, identificati in catasto al foglio 18 part. 474-473 e 277, confinanti con altre proprietà private e con la strada provinciale.

Gli attori si dolevano che a seguito delle piogge verificatesi nel periodo di novembre-dicembre 2004 e gennaio-febbraio 2005, gli immobili di loro proprietà avevano riportato gravi danni prodotti dal riversamento delle acque piovane, non regimentate da idonee opere di presidio, provenienti dalla strada provinciale Castelfranco-Montefalcone V.F..

Si deduceva che, a causa dello straripamento delle acque, si era verificato lo smottamento degli appezzamenti di terreno e danni ai fabbricati i quali erano interessati da infiltrazioni di acqua provenienti dalla strada provinciale.

Gli attori assumevano che lo straripamento delle acque piovane era stato cagionato dalla inidoneità delle cunette, insufficientemente dimensionate a far defluire ed incanalare le acque sul manto stradale della strada provinciale e dall'assenza di tombini di deflusso nonché dalla cattiva manutenzione dei canali di scolo.

Gli attori sostenevano la sussistenza del nesso causale tra la inadeguatezza degli scoli e la cattiva manutenzione della strada provinciale e i danni verificatisi agli immobili di loro proprietà.

Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio la Provincia di Benevento, la quale aveva avuto una condotta omissiva, per sentirla condannare al risarcimento dei danni in loro favore nonché ad eseguire ogni opera necessaria per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati.

Si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Benevento la quale contestava l'avversa domanda sostenendo che la strada provinciale in oggetto era dotata di opere di presidio idonee a garantire il normale deflusso delle acque meteoriche e che la causa dei danni era da addebitare all'assenza di regimentazione delle acque provenienti dalle strade comunali e dai terreni prospicienti la sede stradale provinciale posto che i terreni e fabbricati di proprietà degli attori erano ubicati a valle della S.P. 33.

Espletata la prova testimoniale ed una CTU con l'ausilio dell'ing. A. Rainone, la causa è stata riservata in decisione.

La domanda degli attori è fondata.

Ed invero gli espletati accertamenti tecnici hanno provato la sussistenza dei danni lamentati dagli attori e la responsabilità dell'amministrazione provinciale, essendo stato accertato il nesso causale tra i danni arrecati e le condizioni della strada provinciale indicata in citazione posta a monte dei fondi degli attori.

Il CTU, con riferimento alla strada provinciale, nella sua relazione ha riscontrato quanto segue:

-i canali di scolo presenti in alcuni tratti della S.P. lateralmente alla sede stradale evidenziano al loro interno detriti di vario genere che certamente non agevolano il deflusso delle acque che vi scorrono riducendo notevolmente la sezione utile del canale;

-nel tratto di strada ove sono presenti le cunette *alla francese* si è riscontrato che le stesse risultano, in diversi punti, sistemate alla stessa quota del manto di asfalto venendo così meno la loro funzione di raccolta e smaltimento delle acque in maniera autonoma;

-il tratto di strada che sovrasta i terreni di proprietà degli attori e specificamente quelli dei coniugi Scinto-Olivieri mostra una pendenza irregolare della sede stradale ed è visibile una controtendenza tanto che l'acqua si riversa sul terreno sottostante a non nella cunetta alla francese posta a monte della stessa sede stradale.

Ad avviso del Tribunale, che ritiene condivisibili le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, i danni verificatisi ai danni degli immobili di proprietà degli attori sono senz'altro causalmente riconducibili alla non perfetta condizione della strada provinciale che sovrasta i fondi degli attori.

Va, infatti, evidenziato che la gran parte delle cunette dalla francese ha un livello pari se non superiore rispetto alla sede stradale e cioè al manto di asfalto, facendo venir meno la funzione di smaltimento delle acque piovane provenienti da monte, attraverso un deflusso regolamentato verso valle, a cui sono deputate dette cunette.

Proprio a causa di una non perfetta realizzazione delle cunette laterali, dice il CTU, unitamente alla errata pendenza riscontrata in alcuni tratti del manto stradale, la quale porta l'acqua a non defluire nelle stesse cunette, si verifica un incontrollato ruscellamento delle acque piovane verso i terreni per cui è causa.

Il nesso causale tra la cattiva esecuzione delle opere di regimentazione delle acque della strada provinciale e i danni agli immobili degli attori non viene meno per il fatto che, come rilevato dal CTU, anche gli imbocchi delle strade comunali e private lungo la S.P. 33 sono prive o comunque carenti di ogni forma di opera di regimentazione delle acque piovane, atteso che tali condizioni aggravano il deflusso delle acque sulla S.P. 33 ma esse non costituiscono la causa esclusiva del ruscellamento a valle delle acque meteoriche sui terreni privati a valle.

La responsabilità della Provincia per i danni a carico degli attori trova fondamento nell'art. 2051 c.c. atteso che l'ente provinciale in quanto proprietario della strada ne è il custode ed è responsabile dei danni che da essa derivano.

 3

Trattasi di una responsabilità oggettiva e perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Nel caso di specie il caso fortuito non è stato provato.

Presupposto di questa responsabilità è l'obbligo della P.A. di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche di sua proprietà. Tale obbligo discende non solo da specifiche norme dell'ordinamento ma anche dal generale obbligo di custodia incombente sul proprietario.

Il CTU ha riscontrato a carico della proprietà dei coniugi Scinto -Olivieri rilevati danni alla recinzione del terreno disposta lungo il tratto confinante con la strada provinciale.

Tale recinzione per alcuni tratti presenta paletti e tratti di rete metallica ribaltati verso valle , in altri tratti risulta crollata.

La pavimentazione in battuta di cemento della zona antistante al fabbricato pertinenziale mostra in diversi punti lesioni superficiali. La zona retrostante al fabbricato evidenzia oltre al degrado della parte inferiore della facciata posteriore a causa dell'attacco dovuto all'accumulo di acque provenienti da monte anche un principio di ribaltamento.

Il terreno vegetale presenta diffuse zone in cui sono percepibili piccoli crateri e canali di scolo creati nel terreno e rappresentati i sintomi di fenomeni verificatisi nel tempo a causa dell'azione dell'acqua non regimentata proveniente da monte.

I medesimi danni al terreno vegetale interessano anche il fondo di proprietà dei coniugi Riccio - Cilenti.

La palazzina di proprietà di questi ultimi nel vano cucina posta al piano secondo presenta centralmente al soffitto una intensa lesione capillare dell'intonaco avente andamento longitudinale e rettilineo.

In conclusione la domanda degli attori va accolta.

Nella determinazione del quantum ci si riporta alla determinazione dei costi delle opere necessarie al ripristino dei danni, come individuate e quantificate dal CTU utilizzando il prezzario generale delle opere pubbliche della Regione Campania anno 2005.

Pertanto la convenuta va condannata al pagamento dell'importo di € 15.280,56 in favore degli attori Scinto Lucio e Olivieri Carmela Filomena, in solido tra loro, e dell'importo di € 2.772,50 in favore dei coniugi Riccio Michele e Cilenti Teresa Maria, in solido tra loro.

Su tali somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della verifica dei danni (febbraio 2005) sino al soddisfo.

Le spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e di CTU seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Floriana Consolante definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dagli attori nei confronti della Provincia di Benevento, così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Provincia di Benevento in persona del Presidente p.t. al pagamento a titolo di risarcimento danni dell'importo di € 15.280,56 in favore degli attori Scinto Lucio e Olivieri Carmela Filomena, in solido tra loro, e dell'importo di € 2.772,50 in favore dei coniugi Riccio Michele e Cilenti Teresa Maria, in solido tra loro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della verifica dei danni (febbraio 2005) sino al soddisfo;

condanna la convenuta al pagamento delle spese di CTU, come liquidate, e delle processuali liquidate in favore della parte attrice in € 180,00 per spese ed € 3.300,00 per compenso di avvocato di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase istruttoria ed € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con diritto della parte attrice ad ottenere dalla convenuta la ripetizione di somme eventualmente anticipate a titolo di spese di CTU.

Benevento 16 luglio 2014.

Il Giudice

Dott.ssa Floriana Consolante



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in cancelleria e resa
pubblica oggi

25 LUG. 2014

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
PEDICINI M. G. ROTARIA

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, ad istanza dell'avv. Antonio Pio Morcone, nella qualità, Io sottoscritto Uff. Giudiziario, addetto all'Uff. Unico Notifico presso il Tribunale di Benevento ho notificato, ad ogni effetto di legge, copia dell'antiesteso, ivi recandomi e consegnandola a mani a:

Provincia di Benevento, in persona del Commissario Straordinario, prof. ing. Aniello Cimitile, sedente in Piazza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento;

a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione atti t.q.

07 SET. 2014

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO
PASQUALE DE MICHELE

A MANI DI

ROSANNA SFORZA

UFFICIO UNICO NOTIFICO

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'
ING. FRANCESCO CARUSO

Avvocatura Provinciale
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il Dirigente
Avv. Vincenzo Catalano

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Il Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
Avv. Vincenzo Catalano



PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data 25 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA'
Ing. FRANCESCO CARUSO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il Dirigente
Avv. Vincenzo Catalano

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il Dirigente del Settore
Gestione Economica Finanziaria
Avv. Vincenzo Catalano



CONSIGLIO PROVINCIALE 26 GENNAIO 2015
Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

1
AMB

Avv. Claudio RICCI - *Presidente Provincia di Benevento*

Segretario, La prego voler procedere all'appello così diamo inizio ai lavori.

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

Buongiorno a tutti, procedo all'appello: Claudio RICCI, presente; Gianluca ACETO, presente; Claudio CATAUDO, presente; Francesco DAMIANO, presente; Luigi DE MINICO, assente; Renato LOMBARDI, presente; Domenico MATERA, assente; Giuseppe MOLINARO, presente; Annachiara PALMIERI, assente; Oberdan PICUCCI, presente; Giuseppe RUGGIERO, presente. 8 (otto) presenti e 3 (tre) assenti: la seduta è "valida".

Presidente Claudio RICCI

Prima di procedere ai lavori del Consiglio ritengo opportuno (e credo di fare cosa gradita a tutti) di dare una comunicazione: per quanto riguarda la giornata di domani, che come sapete è la "Giornata della memoria e delle vittime della shoah" - quindi una giornata particolarmente importante - noi avremo un incontro, domani mattina, per testimoniare la condanna senza appello delle persecuzioni razziali; saremo presenti, verso le 11.30 (un po' più tardi rispetto al programma, perché anch'io devo fare un incontro sul tema a San Giorgio) come Provincia di Benevento presso la Biblioteca provinciale Antonio Mellusi, dove abbiamo allestito, con alcuni collaboratori, una bellissima mostra: veramente una cosa di una importanza storica, perché i ragazzi della cooperativa che lavorano nella Biblioteca si sono presi la briga, nei mesi scorsi, di andare alla ricerca (presso la stessa Biblioteca) di tutto il materiale storico che noi lì abbiamo, hanno raccolto questi documenti e li hanno chiamati "I giornali della memoria". Cosa hanno fatto? Hanno fatto una ricerca storica andando alla ricerca di tutti i giornali dell'epoca - quindi proprio di quegli anni, editi qui in provincia di Benevento - per cui, per domani mattina, hanno allestito una mostra per esporre questo materiale. Io ritengo, e penso d'interpretare il sentimento di ognuno di Voi, che si tratta veramente di un lavoro estremamente importante, di cui dobbiamo dare atto alle maestranze della Biblioteca provinciale. Ecco perché pregherei tutti Voi (naturalmente compatibilmente con gli impegni di ciascuno) domani mattina, verso le 11.30-11:45, di essere presente per dare veramente atto di questa bella iniziativa promossa dai ragazzi che lavorano alla Biblioteca provinciale: quindi ci vediamo lì domani mattina. Fatta questa doverosa comunicazione, passerei ai lavori veri e propri del Consiglio provinciale di questa mattina.

[Handwritten signature]

Ai primi punti dell'O.d.G. vi sono due argomenti, signori Consiglieri, che io ritengo possiamo (pur con votazioni distinte) affrontare con un'unica discussione in quanto trattasi di argomenti simili: il riconoscimento di due debiti fuori bilancio relativi a due sentenze che ci hanno visti protagonisti come Provincia. Ripeto: "votazioni distinte", come presa d'atto, perché Voi sapete che il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono "atto dovuto", per i quali farei un'unica discussione. E a tal proposito pregherei il consigliere Ruggiero e/o l'avvocato Catalano di illustrare brevissimamente al Consiglio il contenuto dei due argomenti.

Cons. Giuseppe RUGGIERO – *Partito Democratico*

Per quanto riguarda il primo argomento (quindi "riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio Olivieri Carmela Filomena e altri c/Provincia di Benevento - Sentenza Tribunale di Benevento n.1880/14 - Liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio - Provvedimenti") questo ha visto protagonisti i signori Olivieri Carmela Filomena e Scinto Lucio e Riccio Michele e Cilenti Maria Teresa. Si tratta, praticamente, di danni causati durante il maltempo del novembre 2004 e del gennaio-febbraio 2005 presso le loro abitazioni, confinanti con la strada provinciale Montefalcone-Castelfranco. Siamo stati condannati, essendo responsabili della manutenzione, al pagamento 15.280,00 Euro nei confronti dei signori Olivieri e Scinto e di 2.772,00 nei confronti dei signori Riccio e Cilenti Maria Teresa, oltre alla spesa dei legali di parte. Diciamo trattasi di un caso estremamente semplice nella sua natura.

Mentre nel secondo caso - "Riconoscimento debiti fuori bilancio - Giudizio Avv. Francesco Romano C/Provincia di Benevento - Decreto ingiuntivo Tribunale N.747/2013 - Liquidazione sorta capitale, interessi legali e spese di giudizio - Provvedimenti" - siamo di fronte ad un decreto ingiuntivo, il n. 747 del 2013 a firma dell'avv. Francesco Romano, che ci ha difeso nel giudizio contro la signora Amendola Maria Libera presso la sezione di Guardia Sanframondi del Tribunale di Benevento, a seguito della morte del coniuge Colangelo Filippo avvenuta il 27.5.2000 sulla strada provinciale Solopaca-Paupisi. Va detto che il Giudice ha concesso la "provvisoria esecutività" presso questo decreto ingiuntivo e va anche detto che l'avvocato Francesco Romano è stato il difensore della Provincia; la Provincia ha vinto sia in primo grado, nella sentenza 109 del 2008 e sia presso la Corte di Appello con sentenza 3697 del 2011: entrambi i gradi di giudizio, quindi, hanno visto vincere la Provincia di Benevento. Con nota N. 190 del 22 gennaio 2013 la Provincia di Benevento ha riconosciuto un credito di 51.277,00 euro al suddetto ricorrente, di questi una parte erano stati già pagati con acconti e una rimanente parte, di 1.549,00 con determina di impegno N. 106 del 2009;

resta un debito di circa 49.728,00 Euro, oltre interessi, così come la provvisoria esecuzione da parte del Tribunale ha dato vita. Quindi diciamo che, in entrambi i casi, abbiamo il riconoscimento di spese diciamo "legittime" dal punto di vista amministrativo: la prima, trattasi di danni causati dalla viabilità provinciale a cui siamo stati condannati (danni causati, ripeto, dal maltempo del novembre 2004 e del gennaio-febbraio 2005); mentre nel secondo caso siamo di fronte al riconoscimento di una parcella di un avvocato che ci ha difeso in modo positivo contro la signora Amendola Maria Libera (che, ripeto, per la morte del coniuge avvenuta sulla strada provinciale Solopaca-Paupisi). Grazie.

Avv. Vincenzo CATALANO

Una precisazione, se posso Presidente.


Presidente Claudio RICCI

Prego.

Avv. Vincenzo CATALANO - *Dirigente Settore Avvocatura*

Solo una precisazione sul decreto ingiuntivo. Premesso che il consigliere Ruggiero è stato più che esauriente nella sua presentazione, ha inquadrato perfettamente la questione, ma sulla questione del decreto ingiuntivo dell'avvocato Romano (e l'abbiamo messo in delibera) c'è una precisazione da fare, perché lui ha fatto questo decreto ingiuntivo... Voi sapete che il decreto ingiuntivo, a mero ricorso, è atto di parte, dove dice che c'è un "riconoscimento" delle somme dei 51mila euro. Così non è, perché all'epoca dei fatti, come Voi sapete, si davano gli incarichi con un acconto, con delibera di Giunta, e non si faceva - come facciamo ora - con il contratto di patrocinio, con il contratto sottoscritto e con l'importo predeterminato in relazione al valore della controversia, dove ora diamo anche la copertura totale della spesa. Quindi chiaramente sono casi residuali, questi, che vanno ad essere pagati.

In questo caso, però, il decreto ingiuntivo è stato reso "provvisoriamente esecutivo in corso di causa", ma il giudizio è tuttora pendente, perché io mi sono costituito, ho fatto opposizione (se no sarebbe una opposizione diciamo dilatoria o comunque pretestuosa) in quanto ci sono delle questioni da contestare e che troveranno esito nella sentenza di merito. Quindi chiaramente noi ora paghiamo, perché c'è la provvisoria esecuzione (e Voi sapete, è titolo esecutivo e dobbiamo pagare, ha la valenza -come diceva il consigliere Ruggiero in maniera molto chiara- di titolo esecutivo, di atto dovuto, ma "salvo rivalsa" -abbiamo messo in delibera- "qualora l'esito del giudizio ci dia ragione", perché ci sono delle questioni giuridiche che sono rimaste irrisolte e che potranno essere risolte solo in sede di sentenza. Non è detto, quindi, che non vengano accolte le eccezioni, le opposizioni; e, in quel caso, andremo al recupero nei confronti di chi ha avuto i soldi.



Cons. Claudio CATAUDO

Presidente posso?

Presidente Claudio RICCI

Certo: la parola consigliere Cataudo.

Cons. Claudio CATAUDO - *Capogruppo "Per il Sannio"*

Prima d'intervenire sul punto, io volevo chiedere al Segretario il motivo per cui non abbiamo all'O.d.G. i verbali della seduta precedente: il verbale dell'ultimo Consiglio provinciale, non c'è all'O.d.G.

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

Non c'è, ma non per qualche ragione particolare.

Cons. Claudio CATAUDO

Lo chiedevo solo per sapere, perché in genere al primo punto abbiamo "Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente", per cui pensavo che non erano stati redatti...

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

No, no, assolutamente: il verbale è stato redatto.

Presidente Claudio RICCI

Ma c'è qualche contestazione da fare, Consigliere?

Cons. Claudio CATAUDO


No, era giusto per sapere.

Presidente Claudio RICCI

Mera curiosità.

Cons. Claudio CATAUDO

Per quanto riguarda il primo ed il secondo punto, ovviamente do atto del lavoro fatto dall'Ufficio Avvocatura della Provincia, nella persona dell'avvocato Catalano; mi rendo anche conto che si è trattato di un periodo di transizione -quindi *a cavallo* tra le due Amministrazioni, quella precedente e quella attuale- però ovviamente, per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno, in entrambi i casi, si tratta di decreti ingiuntivi, quindi esecutivi: uno provvisoriamente esecutivo. Però, trattandosi il primo caso anche di una notifica avvenuta a settembre... (non so, le mie sono domande, non essendo io avvocato ma facendo altro nella vita) ma dico: se c'erano i tempi ed i termini per fare opposizione o quanto meno per arrivare ad una sorta di transazione per ridimensionare quello che era il debito dell'Ente, nel primo caso, per quanto riguarda la condanna a 32mila Euro laddove siamo stati condannati come ente Provincia, il decreto ingiuntivo è stato notificato a settembre del 2014: probabilmente, c'erano i tempi per una opposizione o quanto meno per una sorta di transazione, laddove ovviamente c'era la volontà di entrambi le parti.



Però, ripeto: sono solo chiarimenti che io chiedo, non essendo (ripeto, tra parentesi) l'Amministrazione attiva ancora in carica, per cui è una cosa che riguarda il passato. E poi qui c'era - avvocato - sia una delibera di Giunta, che una determina dirigenziale.

Per quanto riguarda il secondo punto, ossia inerente il decreto ingiuntivo promosso dall'avvocato Francesco Romano, la somma riguarda una sola causa a difesa dell'ente Provincia; e l'ente Provincia ovviamente ha avuto ragione, l'avvocato ha chiesto gli onorari, probabilmente non gli sono stati concessi e quindi lui ha prodotto una istanza tramite il Tribunale: c'è, quindi, un decreto ingiuntivo "provvisoriamente esecutivo" -come ha detto l'avvocato Catalano- avverso il quale è stata prodotta una opposizione anche per mancanza di una forma scritta...

Avv. Vincenzo CATALANO

Non solo, anche per la tariffa.

Cons. Claudio CATAUDO


Per la tariffa e per la mancanza di una forma scritta d'incarico: anche se c'è una determina dirigenziale che lui richiama, però manca l'atto di Giunta *a monte*, cosa che era presente nell'altro atto ingiuntivo. Quindi io concordo sul fatto che vanno posti dei limiti, perché mi sembra effettivamente... vabbè, sono parcelle vidimate dall'Ordine, ritengo, però sono delle somme rispetto alle quali all'epoca non c'era un obbligo: andava fatto un impegno di spesa, salvo poi in corso di giudizio... ma alla fine, i numeri sono quelli che sono: per una causa, noi andiamo a pagare 51mila Euro di debito fuori bilancio. Oggi credo che ciò non possa più accadere, in quanto ci sono dei limiti stabiliti a seconda dei gradi di giudizio e credo che già siano applicati, per quanto riguarda gli incarichi che l'Ente andrà a conferire successivamente. Però effettivamente, su questa problematica, c'è necessità di fare una riflessione, ripeto, sia perché il decreto è provvisoriamente esecutivo (quindi probabilmente potrebbe anche essere rivisto al ribasso, se non addirittura chiedere l'intera somma a fine giudizio laddove l'Ente dovesse avere ragione) e sia poi perché c'è un contrasto tra l'assenza di una forma scritta d'incarico: quindi come ha difeso l'Ente in assenza di un incarico scritto, a fronte di una presentazione fatta dall'avvocato Romano in cui lui parla di una determina dirigenziale. C'è quindi una determina, però, di fatto, non è stato formalizzato l'incarico (da quello che ho potuto capire): non c'è una firma a proseguire. Ecco, questo è il punto che a me non torna.

Cons. Domenico MATERA

Manca il contratto.

Cons. Claudio CATAUDO

C'è una determina del Dirigente, in assenza di una delibera di Giunta, cosa che era presente nell'altra causa.



Poi noi ci opponiamo, giustamente, rispetto ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in quanto manca l'incarico scritto, diciamo, a questo legale che ci ha difeso.

Avv. Vincenzo CATALANO - *Dirigente Settore Avvocatura*


Posso un attimo? I tempi sono diversi, perché in un primo momento sono stati dati con delibera di Giunta, mentre successivamente gli incarichi sono stati con determine. La forma scritta, è una giurisprudenza piuttosto recente, perché prima riguardava i professionisti (incarichi tecnici, sostanzialmente) poi questa giurisprudenza è stata estesa anche agli avvocati, alcuna giurisprudenza. Ed in virtù di questo (perché questa è una giurisprudenza posteriore agli incarichi dati) non solo abbiamo adottato la determina (si fa da anni oramai la determina) con l'impegno di spesa complessivo, secondo ovviamente lo scaglione di giudizio per l'intera difesa... (per i rarissimi incarichi esterni che diamo, perché la Provincia, almeno negli ultimi due-tre anni, dà uno o due incarichi esterni all'anno, il resto li seguo io: come è giusto che sia, perché mi pagate) quindi questo per quanto riguarda questo aspetto. Chiaramente, per me il decreto ingiuntivo - come sappiamo, l'ho detto già prima - è un atto unilaterale, nel senso che non è immediatamente esecutivo, ed è stato opposto da me perché c'era la questione che, a questo punto, potevo sfruttare nell'interesse dell'Ente, cioè la forma scritta, perché l'avvocato ovviamente, come il medico, fa di tutto per difendere il proprio cliente; e poi, altra cosa sostanziale, è stata contestata anche la tariffa, lo scaglione: insomma questioni giuridiche che sono tuttora in piedi. Perché la concessione della provvisoria esecuzione, non è detto che comporti soccombenza; tant'è che il giudizio è tuttora pendente -e l'abbiamo messo anche in delibera- "salvo rivalsa all'esito del giudizio". Qualora in sede di sentenza dovessimo avere la revoca del decreto ingiuntivo, noi andiamo a recuperare (come è successo, come sta succedendo per alcune recenti questioni che ho vinto in Appello) andiamo a recuperare i soldi nei confronti del creditore. Questo non ci esime, chiaramente, dal dover dare esecuzione nei 120 giorni... (questo per il termine di cui si preoccupava il consigliere Cataudo) nei 120 giorni dare esecuzione al titolo esecutivo per evitare che ci facciano precetto, procedure esecutive e, quindi, diciamo causare danno erariale. Io, sinceramente, non sono abituato a causarli.

Cons. Domenico MATERA

Posso, presidente?

Presidente Claudio RICCI

Prego.



Cons. Domenico MATERA – GruppoNdc-Udc

Io chiedo innanzi tutto scusa per il ritardo, volevo chiedere solo una informazione su una cosa che forse mi è sfuggita, essendo arrivato un po' dopo. Sul problema del decreto ingiuntivo dell'avvocato, noi ovviamente, riconoscendo in questo momento il debito, superiamo il discorso della mancanza del contratto scritto, perché in qualche modo...

Avv. Vincenzo CATALANO

No.

Cons. Domenico MATERA

Vabbè, io per mia deontologia ritengo che questa cosa vada superata, perché tanti anni fa gli incarichi si davano in quel modo, tutti così sono stati dati: sia gli incarichi tecnici, che quelli agli avvocati. Dopo tanti anni è cambiata la giurisprudenza... ma al di là di tutto questo, se però ci sono delle obiezioni di merito sulla parcella, volevo chiedere: abbiamo fatto una verifica o un tentativo con la controparte, a questo punto? Perché questo professionisti, era avvocato della Provincia (mi è parso di capire) e poi è diventato controparte...

Avv. Vincenzo CATALANO

Ha detto che voleva esattamente...

Cons. Domenico MATERA

La risposta era abbastanza ovvia. Beh, rispetto alle obiezioni sulla parcella, fatte dalla difesa della Provincia, forse l'avvocato ritiene...

Avv. Vincenzo CATALANO

Sono d'accordo, ma tu mi insegni che la transazione deve essere bilaterale, non può essere unilaterale.

Cons. Domenico MATERA

Va bene: l'avvocato di controparte, a questo punto (ex avvocato della Provincia) non ritiene di addivenire ad una transazione. Io non so se c'è bisogno, Segretario, di una disposizione regolamentare, ma aggiungerei - come regolamento nostro, se possiamo - che i tecnici o i professionisti che vanno in contenzioso con la Provincia, per il futuro, dovrebbero un attimo - come dire - *aspettare in panchina* per altri incarichi.

Avv. Vincenzo CATALANO

Sì; noi come Avvocatura non diamo incarichi se c'è conflitto d'interesse.

Cons. Domenico MATERA

Se un avvocato di fiducia della Provincia, poi ci fa gli atti per farsi pagare, gli chiediamo... rispetto a delle obiezioni di carattere di merito, sul valore della parcella, essendo anche lui avvocato della Provincia, dovrebbe fare gli interessi della Provincia, fino a prova contraria; scusate se mi ripeto, ma si dovrebbe fidare del legale della Provincia: non raggiunge un'intesa, non raggiunge un accordo (mi rendo conto che quando si tratta di euro è un po' difficile) però, anche per conservare buoni auspici e buoni rapporti con un



Ente che ha dato fiducia ad un professionista, poi all'improvviso si ritrova con il professionista che gli fa pagare pure gli interessi e spese legali! Mi sembra eccessivo, per cui sarebbe forse utile per tutti addivenire ad una forma di componimento della questione.

Avv. Vincenzo CATALANO

Il contratto, che è un patrocinio - quindi con l'impegno di spesa, la somma eccetera - prevede pure la incompatibilità, che non vi siano quindi conflitti di interesse: l'avvocato lo deve dichiarare e non deve avere conflitti di interesse con l'Amministrazione. Che vuol dire? Non deve avere cause contro.

Presidente Claudio RICCI

Bene, prima di procedere alla votazione - che poi, ripeto, è una "presa d'atto" in questo caso - io ritengo comunque... (lo dico al Segretario e lo dico all'avvocato Catalano, oltre che a noi stessi: a cominciare da me) che le cose emerse in questo dibattito, dette sia dal consigliere Cataudo e sia dal consigliere Matera, ecco, credo sia opportuno prenderle in considerazione - Segretario - anche per il futuro, andando alla stesura di un regolamento o di tutto quanto è nelle possibilità, tutto quanto la legge ci permette, per fare in modo che sia sugli incarichi (che eventualmente la Provincia dà all'esterno: non solo incarichi con gli avvocati, anche con altre tipologie di professionisti) insomma cercare di garantire e cautelare l'Ente nella maniera più forte possibile. Detto questo, io passo alla votazione: sul primo punto, chi è d'accordo?

Dott. Franco NARDONE - *Segretario della seduta*

7 (sette) favorevoli.

Presidente Claudio RICCI

Chi vota contro?

Dott. Franco NARDONE

Nessuno.

Presidente Claudio RICCI

Chi si astiene?

Dott. Franco NARDONE

3 (tre) astenuti: i consiglieri Matera, Cataudo e Picucci.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Franco NARDONE -

Dr. Franco Nardone

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Dr. Claudio RICCI -

Dr. Claudio Ricci

N. 247

Registro Pubblicazione

30 GEN. 2015

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data _____ per
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e
dell'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL MESSO NOTIFICATORE

Pamira VIVOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Franco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo on line
secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per
quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del
D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG.

(dr.ssa Libera Del Grosso)

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Franco Nardone)

Copia per

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE *Avvocatura* il _____ prot. n. _____

SETTORE *Gr. Econ. Financ.* il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

✓ Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____